

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Von Aschenbach & Voss GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 agosto 2019, è irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 413 del 9.12. 2019.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — VK / An Bord Pleanála**

**(Causa C-739/19) (<sup>1</sup>)**

**(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 5 – Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell'ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito – Limiti)**

(2021/C 182/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: VK

Convenuto: An Bord Pleanála

con l'intervento di: The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General

**Dispositivo**

L'articolo 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che:

- esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell'obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell'ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa;
- non è sproporzionato, in considerazione dell'obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l'obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l'avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l'avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l'adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice;

- un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell'esperienza dell'avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

<sup>(1)</sup> GU C 413 del 9.12.2019.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Firma Z / Finanzamt Y**

(Causa C-802/19) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Fornitura di medicinali – Concessione di sconti – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale]*

(2021/C 182/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Firma Z

Resistente: Finanzamt Y

**Dispositivo**

L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 10.2.2020.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket**

(Causa C-812/19) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA – Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi]*

(2021/C 182/21)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta förvaltningsdomstolen